

La domanda di risarcimento proposta unitamente al ricorso avverso il silenzio deve essere ritenuta ammissibile (Cons. di Stato N. 01739/2011)

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti e contratti, Giurisprudenza commentata

Accertata l'ammissibilità della domanda, va quindi verificata la sussistenza dei presupposti per disporre il risarcimento del danno da ritardo.

Non vi è dubbio sulla sussistenza di un ritardo nel provvedere addebitabile alla regione Veneto: l'istanza di autorizzazione è stata presentata in data 30 aprile 2008 e il termine per provvedere era di 150 giorni ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. n. 10/1999, la cui applicabilità non è contestata dalla stessa Regione.

Tale termine scadeva, quindi, il 27 settembre 2008, mentre il provvedimento regionale è intervenuto solo in data 27 ottobre 2009 con oltre un anno di ritardo.

Non sono idonee a giustificare il ritardo nè le asserite difficoltà derivanti dalla normativa in materia, richiamate in modo del tutto generico dalla Regione, nè un presunto comportamento negligente dell'impresa, non essendo stata fornita adeguata dimostrazione di carenze istruttorie imputabili alla ricorrente e preclusive per la definizione del procedimento (la regione richiama non precise sue richieste istruttorie idonee a interrompere i termini del procedimento, ma alcuni passaggi dei verbali della Commissione, che hanno comunque condotto a superare ogni problema).

Deve, quindi, ritenersi che il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione è imputabile soggettivamente alla regione Veneto e che non sussiste alcun valido elemento idoneo a escludere la colpa dell'amministrazione

per il ritardo.

<https://www.diritto.it/la-domanda-di-risarcimento-proposta-unitamente-al-ricorso-avverso-il-silenzio-deve-essere-ritenuta-ammissibile-cons-di-stato-n-017392011/>